

PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO

a cura di: Giorgio Carfagna (UVERP)

INDICE

- 1.- Aspetti giuridici
- 2.- Le associazioni di volontariato
- 3.- Il volontario e la Protezione Civile
- 4.- Attività del volontario di Protezione Civile

1.- ASPETTI GIURIDICI

L'organizzazione della Protezione Civile in Italia, in questi ultimi anni, sulla base delle esperienze maturate, ha rafforzato e valorizzato il ruolo del volontariato, passando dalla concezione del volontariato inteso come insieme di singole persone, a quella del volontariato inteso come insieme di Associazioni.

È stato superato il contenuto dell'articolo n. 13 della Legge n. 996 del 1970 - che affidava ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco il reclutamento dei Volontari di Protezione Civile e del DPR n. 66 del 1981 che, attuando la legge n.996, affidava alle Prefetture il compito di creare appositi elenchi in cui iscrivere i singoli Volontari di Protezione Civile e provvedere al loro addestramento.

Gli articoli n. 3 e n. 18 della legge n. 226 del 1991- Legge quadro sul volontariato, l'articolo n. 18 della Legge n. 225 del 1992 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile e il DPR 194 del 2001, danno veste giuridica alle Associazioni di Volontariato impegnate nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità (riprendendo quanto contenuto nell'articolo n. 11 della Legge n. 363 del 1984).

L'articolo n. 81 del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, indica tra i compiti dell'Agenzia di Protezione Civile, (l'ente tecnico - operativo e scientifico preposto alla protezione civile e posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno) "...il coordinamento delle Associazioni di Volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile". La nascita delle Associazioni di Volontariato ha significato una profonda trasformazione del concetto di volontariato. Si è passati dalla figura del volontario che, in occasione di una calamità, sulla spinta emotiva, animato dallo spirito di solidarietà, agisce singolarmente senza una precisa preparazione e senza o con scarsa attrezzatura, al volontario organizzato in associazioni, con una minima preparazione di base, attrezzato e autosufficiente. Si può affermare, pur nella consapevolezza che non tutte le Associazioni hanno raggiunto lo stesso livello di "professionalità operativa" e di autosufficienza, che il Volontariato di Protezione Civile è una realtà, sia come presenza numerica, che come capacità d'intervento "professionalmente qualificato", alla pari di altre componenti istituzionali della Protezione Civile.

Occorre ricordare, infatti, che l'articolo n. 11 della Legge n. 225 stabilisce che le organizzazioni di volontariato sono una delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

2.- LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le Associazioni di Volontariato che operano nel settore della Protezione Civile sono divise in base al proprio campo di specializzazione (Comunicazioni radio, subacqueo, cinofilo, anti incendio boschivi, ecc...) e possono costituire, in caso di necessità, gruppi di intervento omogenei, a disposizione dei responsabili della gestione dell'emergenza. Alcune Associazioni hanno diffusione nazionale e sono presenti sul territorio con loro emanazioni (sezioni o gruppi locali), mentre altre Associazioni rispecchiano realtà interprovinciali o provinciali. Esiste, inoltre, un universo di piccoli

gruppi autonomi, regolarmente iscritti negli elenchi regionali, nati per far fronte a esigenze locali e la cui operatività è limitata al territorio del comune di appartenenza

Occorre ricordare i Gruppi Comunali e Intercomunali di Protezione Civile, costituiti da Volontari organizzati e gestiti dalle Amministrazioni Comunali e i Gruppi dei Vigili del Fuoco Volontari, alle dirette dipendenze dei Comandi Provinciali dei VV. FF.

Le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile devono:

- essere costituite da cittadini che scelgono liberamente di unirsi e organizzarsi, al fine di portare solidarietà e aiuto in caso di calamità
- essere senza fini di lucro, sia individuale che collettivo
- svolgere attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, in base alle leggi vigenti. Tutte le attività devono essere svolte in collaborazione con le Autorità Competenti: previsione e prevenzione servono per conoscere le realtà naturali, gli insediamenti umani del territorio e gli eventuali pericoli connessi; il soccorso e il superamento dell'emergenza devono essere attuati alle dipendenze e in collaborazione con gli Enti preposti
- svolgere attività al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e della coscienza della Protezione Civile.

Le Associazioni di Volontariato sono una componente insostituibile nell'ambito della struttura organizzativa della Protezione Civile. In caso di necessità, infatti, offrono un apporto di personale organizzato, altamente motivato, provvisto di una propria professionalità, a costo estremamente basso o, nella maggior parte dei casi, nullo.

3.- IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Il cittadino che decide di diventare volontario di protezione civile deve aderire ad un'Associazione di Volontariato che abbia queste caratteristiche:

- essere costituita con atto pubblico, cioè con documento scritto e registrato e avere la veste di "persona giuridica privata"
- essere senza fini di lucro, anche se può svolgere alcune azioni economiche previste dalla legge
- essere regolarmente iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato della Regione di appartenenza.

Nel caso di Associazione a diffusione nazionale, nel Registro Regionale dovrà essere iscritto il gruppo o la sezione cui il Volontario vuole aderire.

L'iscrizione al Registro Regionale è una garanzia per il Volontario, perché vuol dire che l'Associazione ha compiuto l'iter richiesto e ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge ma, soprattutto, è in regola con quanto contemplato dall'articolo n. 4 della Legge n. 226 del 1991 e dai Decreti del 14/02/1992 e del 16/11/1992 in materia di tutela assicurativa dei Volontari.

Inoltre, l'Associazione, essendo già iscritta in quello regionale, può chiedere l'iscrizione nell'Elenco delle Associazioni di Volontariato del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Nel caso in cui il cittadino non possa o non voglia iscriversi ad una Associazione, là dove è costituito, può entrare a far parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile. In ogni caso, per informazione sono a disposizione gli uffici regionali e provinciali preposti al settore della Protezione Civile

Il Volontario deve essere affidabile, equilibrato, inserito nella Associazione o nel Gruppo in cui è iscritto con un compito preciso, che può derivare da competenze professionali personali, corsi di preparazione specifici o da necessità organizzative.

4.- ATTIVITA' DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

L'attività del Volontario, rivolta a tutelare la vita umana e a salvaguardare i beni materiali della comunità minacciati da una catastrofe, deve essere condotta con impegno, buon senso e professionalità, evitando ogni atteggiamento dettato dalla superficialità e dall'improvvisazione.

Gli articoli n. 2, 5,14,15 della Legge n. 225 del 1992 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile e la Direttiva sperimentale

"Attività preparatoria e procedure d'intervento in caso di emergenza per Protezione Civile" del dicembre 1995, stabiliscono, in base alla gravità dell'emergenza, le competenze e le procedure che devono seguire i responsabili dei vari Enti: Sindaco, Prefetto, Consiglio dei ministri.

Il Volontario, quando scatta l'emergenza, agisce solo nel caso in cui la richiesta d'intervento è inoltrata all'Associazione di appartenenza dal Sindaco del Comune in cui si è verificata o sta per verificarsi una situazione di emergenza o, in tutti gli altri casi, dal Prefetto.

La richiesta di intervento del Volontario è attuata tramite la precettazione, un provvedimento dell'Autorità amministrativa previsto dal Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale. **Nel caso in cui il Volontario appartenga ad un Gruppo Comunale di Protezione Civile, il provvedimento di precettazione è inoltrato direttamente per disposizione del Sindaco.**

La comunicazione della precettazione del Volontario al datore di lavoro, deve essere fatta:

- dall'Associazione di appartenenza
- dal Prefetto (direttamente o tramite l'Associazione di appartenenza)
- dal Sindaco (sentito il Prefetto)

La comunicazione deve essere sempre seguita dall'invio della documentazione ufficiale.

Ai Volontari precettati, limitatamente al periodo di impiego autorizzato, sono garantiti:

- il mantenimento del posto di lavoro e il relativo trattamento economico e previdenziale
- la copertura assicurativa
- il rimborso delle spese sostenute nell'attività di protezione civile
- l'indennizzo per i danni subiti o per la perdita di mezzi, attrezzature o strumenti a causa dell'emergenza.

Il Volontario di Protezione Civile, nello svolgimento della propria attività, sia durante l'emergenza che in caso di esercitazione, deve sempre rispettare tutte le Leggi dello Stato.

E' un preciso compito dei responsabili dell'Associazione o del Gruppo, tutelare il Volontario e fornire tutte le informazioni per permettergli di svolgere correttamente il proprio lavoro, senza incorrere nei rigori della Legge.